



Città di Lecco

Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 75 del 28.4.2011

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI INTERVENTI E SERVIZI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000 – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaundici e questo giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15.20 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	A
Armando Volontè	ASSESSORE	A

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali “ dispone all’art.8 comma 3, lettera a) che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali, definiti secondo le indicazioni formulate dalla Regione;
- l’Ambito Distrettuale di Lecco si costituisce al fine di gestire in forma associata funzioni, servizi e interventi in campo sociale come previsto dalla Legge n. 328/2000 e dalla L. R. n. 3/2008 mediante la forma dell’accordo di programma;
- la programmazione d’Ambito valorizza e intende sostenere e qualificare la presenza e il ruolo dei soggetti erogatori dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e di promozione sociale e culturale; individua inoltre nella rete di presenze e di interlocutori sul territorio il soggetto determinante nella definizione delle proposte, nell’analisi dei problemi e delle soluzioni;
- gli Enti sottoscrittori del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale di Lecco, con l’obiettivo di rendere efficaci e operative le linee di programmazione previste dal Piano stesso, perseguono un modello di welfare locale caratterizzato da una modalità associata di organizzazione e gestione delle politiche sociali al fine di garantire ai cittadini un’adeguata offerta di servizi e una attenzione diffusa al tema della fragilità e della coesione sociale;
- la gestione associata persegue uno sviluppo articolato e decentrato dei servizi di Ambito, instaurando un forte dialogo con i Comuni, quali interlocutori principali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle famiglie e delle fragilità sociali; concorrono alla programmazione comune, condivisa e partecipata, all’organizzazione e all’attivazione degli interventi socio-assistenziali previsti dalla Legge n. 328/2000, dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dalle materie, servizi e interventi socio-assistenziali dagli stessi individuati e delegati,
- la gestione associata persegue inoltre l’obiettivo di una integrazione progettuale e operativa con le attività previste in attuazione dei Piani di Zona dei distretti sociali di Merate e Bellano, con l’Accordo di programma provinciale per le politiche sociali e con gli altri interventi e/o accordi di carattere territoriale e provinciale, al fine di promuovere eguali opportunità di accesso ai servizi per tutti i residenti in Provincia di Lecco;

Visto il testo dell’*Accordo di programma tra i comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000*, approvato dall’Assemblea Distrettuale di Lecco il 13 aprile 2011;

Dato atto che l’accordo di programma ha come oggetto:

1. la gestione in forma associata dei Servizi di Ambito
2. l’esercizio in forma associata delle funzioni e attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio sanitari previsti e individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali integrati (L. n. 328/2000), vale a dire dagli atti di indirizzo approvati dall’Assemblea dei Sindaci, dai progetti sovracomunali relativi alle cosiddette ex-

leggi di settore ovvero da leggi e normative nazionali e regionali, dei servizi associati e ogni altro servizio/attività/intervento che i Comuni vogliono delegare

3. la gestione in forma associata delle funzioni e attività previste dall'art. 8 comma 1 della l.r. n. 1/2005 e dall'art. 13 della l.r. n. 3/2008 in materia di accreditamento delle unità d'offerta sociali
4. la progettazione e la gestione di ogni altro servizio, attività o intervento che i Comuni aderenti al presente accordo o soggetti pubblici appartenenti ad altri distretti intendano delegare o affidare;

Riconosciuti e condivisi gli elementi caratterizzanti dell'accordo quali:

- le attività, gli interventi e i progetti di Ambito sono realizzati dai servizi e dagli uffici istituiti in forma associata, previsti dall'accordo di programma e operanti per tutto l'Ambito;
- l'Ambito si propone di svolgere, in forma associata e condivisa, i progetti, il coordinamento, le attività, i servizi e gli interventi socio-assistenziali assegnati e attribuiti dallo Stato, dalla Regione Lombardia, dall'ASL o da altri Enti; i servizi associati, ogni servizio/attività/intervento che i Comuni vogliono delegare; gli interventi, i servizi le attività e i progetti previsti nel Piano di Zona, nonché, le procedure e gli interventi collaterali e necessari per l'esecuzione dei predetti servizi, attività, progetti e interventi;
- l'assunzione di un ruolo centrale dei Comuni che, in qualità di enti invianti, responsabili della programmazione, garanti per il cittadino debbono trovare nei servizi gli *strumenti* per un intervento sociale di qualità, importanti interlocutori nella definizione delle proposte e nella analisi dei problemi e delle soluzioni, co-attori caratterizzati da rapporti di scambio, dialoganti e in rete;

Considerato che:

- l'accordo di programma ha una durata di quattro anni;
- la sede dei Servizi di Ambito è presso il Comune di Lecco, al quale sono delegate dai Comuni aderenti le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili;
- il Comune di Lecco assume il ruolo di ente capofila dell'accordo e la rappresentanza legale dell'Ambito distrettuale di Lecco; adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi; assicura il supporto amministrativo e finanziario, provvedendo anche alla rendicontazione contabile sia agli enti associati che agli enti e organi superiori ove previsto; mette a disposizione o individua adeguati spazi per gli uffici e si dota del personale necessario per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti da porre a carico del bilancio dell'Ambito;
- il Comune di Lecco, tesoriere dei fondi dei Comuni aderenti, è tenuto a dare esecuzione, quando e nel modo dovuto, attraverso atti formali, alle decisioni assunte dagli Organi di governo dell'Ambito e agli atti di impegno e liquidazione che il Direttore dei servizi di Ambito assume per le attività e gli interventi, fatta salva la disponibilità negli appositi capitoli di bilancio;

Ritenuto di aderire all'*Accordo di programma tra i comuni dell'Ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000*, approvato dall'Assemblea Distrettuale di Lecco il 13 aprile 2011 e composto da 42 articoli,

Vista la deliberazione consiliare n. 32 del 14.03.2011 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2011/2013;

Visti il vigente Statuto comunale ;

Visto l'art. 48, comma 1, decreto legislativo 267/2000;

Preso atto del parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'”Accordo di programma tra i comuni dell'Ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000”, nel testo approvato dall'Assemblea Distrettuale di Lecco il 13 aprile 2011 e composto da 42 articoli;
2. di demandare al signor Sindaco, dott. Virginio Brivio, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 1. e del relativo Decreto;
3. di rinviare a successivi atti del Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia gli adempimenti attuativi dell'Accordo.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi


DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Accordo di programma tra i comuni dell'Ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000 - Approvazione" ID n. 5548328
del 22-4-2011

Lecco, 22-4-2011



IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Marinella Panzeri

M. Panzeri

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI INTERVENTI E SERVIZI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000

Premessa

Gli Enti sottoscrittori del Piano di Zona dell'Ambito distrettuale di Lecco, con l'obiettivo di rendere efficaci e operative le linee di programmazione previste dal Piano, intendono, con il presente Accordo di programma, definire una modalità associata di organizzazione e gestione delle politiche sociali di ambito.

La gestione associata persegue uno sviluppo articolato e decentrato dei servizi di Ambito, in una logica di rete e di integrazione, per favorire l'accesso alle opportunità a tutti i residenti, instaurando un forte dialogo con i Comuni, quali interlocutori principali per l'attuazione degli interventi a sostegno delle famiglie e delle fragilità sociali e quali riferimenti primari per il cittadino in difficoltà, terminali fondamentali per la lettura dei bisogni e delle priorità d'intervento.

La programmazione d'Ambito valorizza e intende sostenere e qualificare la presenza e il ruolo dei soggetti erogatori dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e di promozione sociale e culturale; individua inoltre nella rete di presenze e di interlocutori sul territorio il soggetto determinante nella definizione delle proposte, nell'analisi dei problemi e delle soluzioni. Insieme ad una organizzazione efficace degli interventi e ad una razionalizzazione dell'offerta, persegue un livello di forte scambio e integrazione con le realtà dei servizi che lavorano quotidianamente con i cittadini, ai quali verrà richiesto di lavorare insieme su tematiche comuni, concorrendo alla definizione degli obiettivi di programmazione e di organizzazione dei servizi.

La gestione associata persegue inoltre l'obiettivo di una integrazione progettuale e operativa con le attività previste in attuazione dei Piani di Zona dei distretti sociali di Merate e Bellano, con l'Accordo di programma provinciale per le politiche sociali e con gli altri interventi e/o accordi di carattere territoriale e provinciale, al fine di promuovere eguali opportunità di accesso ai servizi per tutti i residenti in Provincia di Lecco.

A partire da questi elementi, e assumendo a riferimento i contenuti della L.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", della Legge regionale n.3/2008 "Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" e della Legge regionale n. 1/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", nel quadro del principio della sussidiarietà, l'Ambito distrettuale di Lecco persegue un modello di welfare locale caratterizzato dal riconoscimento di un ruolo complementare tra soggetti del pubblico, del privato sociale e dell'associazionismo nella programmazione, erogazione e integrazione di competenze, risorse umane ed economiche per garantire al cittadino un'adeguata offerta di servizi e una attenzione diffusa al tema della fragilità e della coesione sociale.

In questa logica l'Ambito distrettuale di Lecco individua nella co-progettazione tra istituzioni pubbliche con le diverse forme di privato sociale e associazioni, con le fondazioni comunitarie lo strumento privilegiato attraverso il quale prende forma la programmazione e l'organizzazione dei servizi ai cittadini, promovendo modalità permanenti e paritarie di confronto, proposta, valutazione del lavoro comune.

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Istituzione e finalità

1. I Comuni di Annone Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Calolziocorte, Carenno, Castello Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno, Monte Marenzo, Nibionno, Oggiono, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Sirone, Suello, Torre de' Busi, Valgrehentino, Valmadrera e Vercurago concorrono alla programmazione comune, condivisa e partecipata, all'organizzazione e all'attivazione degli interventi socio-assistenziali previsti dalla Legge n. 328/2000, dalla Legge Regionale n. 3/2008 e dalle materie, servizi e interventi socio-assistenziali dagli stessi individuati e delegati, secondo quanto previsto nel presente accordo.
2. L'Ambito Distrettuale di Lecco(d'ora in poi chiamato "Ambito") si costituisce al fine di gestire in forma associata funzioni, servizi e interventi in campo sociale come previsto dalla Legge n. 328/2000 e dalla L. R. n. 3/2008 mediante la forma dell'accordo di programma allo scopo di:
 - a) programmare servizi, azioni, interventi e progetti associati, attuare interventi, al fine di realizzare una rete integrata e omogenea di servizi, azioni e modalità operative comuni, volti al soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali;
 - b) coordinare e armonizzare i servizi socio-assistenziali erogati in proprio dai singoli Comuni dell'Ambito secondo quanto previsto dal Piano di Zona, dalle decisioni dell'Assemblea dell'Ambito o da Enti o Organi superiori;
 - c) collaborare alla realizzazione di un sistema integrato, di banche informative che favoriscano la conoscenza e l'utilizzo delle risorse esistenti sul territorio regionale favorendone l'accesso a tutti i Comuni dell'Ambito valorizzando, in particolare, la collaborazione con l'Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di Lecco;
 - d) gestire in forma associata le funzioni, gli interventi, le attività e i servizi così come delineato nel presente accordo di programma e nel Piano di Zona e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei Sindaci, ovvero secondo le disposizioni statali o regionali in materia;
 - e) determinare e specificare le priorità e le modalità di realizzazione degli interventi e dei servizi associati previsti delineati nel presente accordo di programma e nel Piano di Zona, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali e dell'organizzazione e dei servizi predisposti dall'ASL di Lecco, dalla Provincia di Lecco, dall'AdP provinciale, dall'Azienda Ospedaliera di Lecco e dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco, ognuno secondo le proprie competenze e in attuazione delle indicazioni statali e regionali.
3. Sottoscrivono il presente accordo, oltre ai Comuni dell'ambito territoriale di Lecco, gli Enti istituzionali che hanno firmato l'Accordo di Programma del Piano di zona triennio 2009/2011
4. Aderiscono al presente accordo di programma i soggetti del terzo settore previsti dalla L. 328/2000, dalla L. r. 1/2008, dalla L.r. 3/2008 che in questo modo dichiarano la loro volontà di concorrere alla realizzazione degli obiettivi del piano stesso, anche tramite l'investimento di proprie risorse economiche, in quanto soggetti attivi e prioritariamente coinvolti a livello locale nella programmazione e/o gestione dei servizi e degli interventi sociali.
5. Aderiscono al presente Accordo di programma la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lecco e gli enti di diritto privato che perseguono lo sviluppo della comunità locale attraverso una sinergia progettuale e operativa con le istituzioni pubbliche e il terzo settore, concorrendo alla individuazione di linee progettuali e di risorse di finanziamento e i soggetti privati.
6. I soggetti di cui al comma 4 provvedono a individuare un proprio rappresentante per

ognuna delle tipologie associative indicate dalla D.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7797¹ ai fini della partecipazione – senza diritto di voto- alle Assemblee degli enti sottoscrittori dell'Accordo di programma.

7. L'ambito promuove inoltre forme di partecipazione effettiva del terzo settore alla programmazione attraverso i tavoli tematici d'area.
8. I Comuni firmatari del presente Accordo si impegnano a promuovere forme di collaborazione ulteriori con i soggetti del Terzo Settore o con altri soggetti di diritto privato, per la co-progettazione della rete di interventi e per la realizzazione di progetti nelle aree sociali.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo di programma ha come oggetto:

1. La gestione in forma associata dei Servizi di Ambito
2. L'esercizio in forma associata delle funzioni e attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio sanitari previsti e individuati nel Piano di Zona dei servizi sociali integrati (L. n. 328/2000), vale a dire dagli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea dei Sindaci, dai progetti sovracomunali relativi alle cosiddette ex-leggi di settore ovvero da leggi e normative nazionali e regionali, dei servizi associati e ogni altro servizio/attività/intervento che i Comuni vogliono delegare;
3. La gestione in forma associata delle funzioni e attività previste dall'art. 8 comma 1 della l.r. n. 1/2005 e dall'art. 13 della l.r. n. 3/2008 in materia di accreditamento delle unità d'offerta sociali.
4. La progettazione e la gestione di ogni altro servizio, attività o intervento che i Comuni aderenti al presente accordo di programma o soggetti pubblici appartenenti ad altri distretti intendano delegare o affidare

Art. 3 – Comune capofila e sede

1. L'Ambito ha sede presso il Comune di Lecco. Esso fa capo, amministrativamente e gestionalmente, al servizio denominato "Servizi di Ambito". La sede dei Servizi di Ambito è presso il Comune di Lecco, che assume la funzione di Comune capofila al quale sono delegate dai Comuni aderenti le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili comuni, oggetto del presente accordo di programma.
2. Per la progettazione e la gestione dei servizi, attività ed interventi previsti dal presente accordo di programma viene prioritariamente adottato lo strumento della coprogettazione ai sensi della legge 328/2000 e del DPCM 30.3.2001.²

¹ La Dg.r. 30 luglio 2008 n.8/7797 " Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario- Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore(art.11, c.1 lett.m) l.r.n.3/2008)" individua, in virtù del disposto della L.r. 14/2/2008 n.1(testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) e della Legge 328/2000 come soggetti del terzo settore : a) gli organismi della cooperazione;b) le cooperative sociali; c)le associazioni e gli enti di promozione sociale; d)le fondazioni; e) gli enti di patronato; f) le associazioni familiari; g) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose; h) altri soggetti sociali senza scopo di lucro; i) le organizzazioni di volontariato

² L'art. 6 della legge n. 328/2000 delinea per gli enti locali la possibilità di avviare iniziative e percorsi con forte grado di sperimentaltà, per consentire agli stessi di evolvere le proprie attività di programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete. Le modalità operative indicate dalla disposizione lasciano ampio spazio alla concertazione, con il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore. La coprogettazione viene a essere definita come strumento di potenziale sviluppo dei servizi sociali dall'art. 7, comma 1, del dpcm 30 marzo 2001, recante l'atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona.Tale norma prevede che al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi.

Art. 4 – Durata, recesso e scioglimento

1. L'accordo di programma ha una durata di quattro anni a partire dalla sottoscrizione. L'accordo di programma cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di 2/3 degli enti aderenti con diritto di voto la volontà di recesso. La cessazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene registrato il raggiungimento del quorum necessario ovvero non prima del decorrere di 60 giorni al raggiungimento di detto quorum.
2. Eventuali variazioni o modifiche del presente accordo di programma dovranno essere approvate e sottoscritte da tutti i Comuni e soggetti aderenti.
3. E' possibile la recessione dall'Accordo di Programma da parte anche di un singolo Comune previa comunicazione scritta almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare in essere.

Art. 5 – Funzioni e compiti dell'Ambito

1. L'Ambito si propone di svolgere, in forma associata e condivisa, i progetti, il coordinamento, le attività, i servizi e gli interventi socio-assistenziali assegnati e attribuiti dalla Legge n. 328/2000, dalla Regione Lombardia, dall'ASL o da Enti superiori; i servizi associati, ogni servizio/attività/intervento che i Comuni vogliano delegare; gli interventi, i servizi le attività e i progetti previsti nel Piano di Zona, nonché, le procedure e gli interventi collaterali e necessari per l'esecuzione dei predetti servizi, attività, progetti e interventi.
2. Le attività, gli interventi e i progetti di Ambito sono realizzati dai servizi e dagli uffici istituiti in forma associata, previsti dal presente accordo di programma e operanti per tutto l'Ambito. Gli atti e i procedimenti amministrativi e contabili di approvazione, di impegno per l'esecuzione delle attività e degli interventi e servizi comuni che comportano, presuppongono determinazioni dirigenziali e la cui efficacia si vuole sia estesa a tutti i Comuni associati, sono nella loro generalità espressamente qui delegati dai Comuni associati al Comune capofila, salvo quanto diversamente previsto dal presente accordo di programma e da normative in materia.
3. La concreta specificazione delle attività da gestirsi in forma associata attraverso i Servizi di Ambito, la loro strutturazione (coordinamenti, interventi specifici, progetti, servizi, accreditamenti, trasferimenti, buoni, voucher, piani di riparto, ecc.), e le loro specifiche modalità di realizzazione, attuazione e funzionamento sono definite dagli Enti superiori, dal Piano di Zona, dalle decisioni degli Organi di governo dei Comuni associati, secondo le indicazioni della Regione Lombardia e non comportano modifica del presente accordo di programma.
4. L'Ambito promuove ogni forma di confronto, raccordo e integrazione progettuale e operativa – anche attraverso specifici protocolli - con gli Accordi di Programma della provincia di Lecco, con l'Accordo di Programma provinciale per le politiche sociali nonché con le altre forme istituzionali presenti per la programmazione e gestione di interventi nell'area socio-assistenziale e socio-sanitaria.

Art. 6 – Funzioni del Comune capofila

1. Il Comune di Lecco, tesoriere dei fondi dei Comuni aderenti, è tenuto a dare esecuzione, quando e nel modo dovuto, attraverso atti formali, alle decisioni assunte dagli Organi di governo dell'Ambito. Rinvia per il riesame, a questi Organi, le determinazioni assunte da questi solo in caso di insufficiente copertura finanziaria o di riscontro di inesattezze o irregolarità in dette decisioni o nei rendiconti. Il Comune capofila si impegna a dar seguito alle predette decisioni non oltre trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Identicamente il Comune Capofila è tenuto a dare

esecuzione agli atti di impegno e liquidazione che il Direttore dei servizi di Ambito assume per le attività e gli interventi, fatta salva la disponibilità negli appositi capitoli di Bilancio.

2. Presso il Comune di Lecco sono istituiti i Servizi di Ambito di cui al Titolo V.

Il Comune di Lecco, individuato come ente capofila, svolge le seguenti funzioni:

- a) adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti, compresa l'attività contrattuale, negoziale, di accordo o di coprogettazione con altre pubbliche amministrazioni e/o con organizzazioni/enti privati no-profit e profit; verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità del presente Accordo di Programma;
- b) assicura il supporto amministrativo e contabile-finanziario, provvedendo anche alla rendicontazione contabile sia agli enti associati che agli enti e organi superiori dove previsto; mette a disposizione o individua adeguati spazi per gli uffici e si dota del personale necessario per l'attuazione degli interventi e dei servizi previsti da porre a carico del bilancio dell'Ambito.

3. Il Comune di Lecco garantisce il presidio e le funzioni degli Uffici previsti dai Servizi sociali di ambito di cui all'art. 22 attraverso l'organizzazione del Settore Famiglia e Politiche sociali. Per l'organizzazione dell'Ufficio di Piano e dei Tavoli Tecnici del Piano di Zona, il Comune di Lecco procede previa nomina/ratifica dei componenti dell'Ufficio di Piano e dei Tavoli Tecnici da parte dell'Assemblea dei Sindaci, come previsto nell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona L. 328/2000 del Distretto di Lecco.

4. Il Comune di Lecco assume la rappresentanza legale dell'Ambito distrettuale di Lecco.

Art. 7 – Titolarità delle funzioni e obblighi dei Comuni

Attraverso l'accordo di programma i Comuni aderenti, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione, conferiscono all'Ambito i mezzi occorrenti per l'esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa del presente accordo di programma nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III.

I comuni aderenti si impegnano a:

1. Stanziare nei propri bilanci di previsione le quote ordinarie ed eventualmente straordinarie previste dall'art. 9;
2. Partecipare alla programmazione territoriale d'ambito tramite la messa in rete dei propri servizi, la preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci;
3. Adottare regolamenti e protocolli d'intesa approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo ove necessario una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
4. Partecipare attivamente ai processi di pianificazione, programmazione e controllo.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE

Art. 8 – Programmi pluriennali e piani annuali attuativi. Il Piano di Zona

1. I programmi pluriennali e i piani annuali attuativi delle politiche e delle scelte dell'Ambito di cui al precedente art. 1, vengono definiti attraverso il Piano di zona, atto di indirizzo, programmazione, sviluppo e coordinamento delle politiche e degli interventi socio-assistenziali dell'Ambito. Il Piano di Zona struttura modalità di coordinamento dei servizi, di confronto con le organizzazioni che operano nel settore socio-assistenziale e promuove forme di

partecipazione allargata con la finalità di sviluppare una programmazione degli interventi efficace e rispondente ai reali bisogni della popolazione.

2. Il Piano di Zona individua:

- a) Le finalità generali e gli obiettivi concreti da perseguire in modo coordinato, omogeneo, partecipato e condiviso;
- b) Gli interventi e i progetti da realizzare per il funzionamento anche attraverso il potenziamento degli interventi socio-assistenziali propri di ogni realtà comunale e il consolidamento dei singoli servizi sociali comunali;
- c) I servizi gestiti in modo condiviso, i progetti e gli interventi comuni da istituire, privilegiare e sviluppare per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente art. 5;
- d) Le procedure e le modalità generali di intervento, nonché gli strumenti comuni da realizzare per conseguire gli obiettivi comuni;
- e) Le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante la stipula di specifiche intese o convenzioni;
- f) Le previsioni di spesa e le rendicontazioni per gli interventi e i servizi di cui alle precedenti lettere;
- g) Le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinate alla gestione dei servizi, interventi e progetti di Ambito;
- h) Le modalità di verifica dei risultati rispetto alle programmazioni regionali.

3. Il Piano di Zona può prevedere altri servizi, interventi o progetti da svolgersi in forma associata oltre a quelli già esistenti. Qualora essi non siano una semplice specificazione di attività già comprese nel Piano di Zona o nelle attribuzioni di compiti da parte di Enti o Organismi superiori o, comunque, nel presente Accordo di Programma, è necessaria l'approvazione da parte dei singoli Comuni delle maggiori quote di finanziamento annuali delle attività dell'Ambito.

4. Con l'obiettivo di garantire ai cittadini la possibilità di un accesso facilitato ai servizi e agli interventi previsti dal Piano di Zona, l'Ambito promuove la possibilità di uno sviluppo e diffusione dell'offerta sul territorio distrettuale secondo criteri di opportunità, economicità, razionalità organizzativa. Pertanto eventuali servizi, strutture e ripartizioni gestionali per l'erogazione degli interventi di Ambito possono anche essere collocate e gestite in Comuni diversi dal Comune capofila.

5. L'Ambito può affidare la gestione amministrativa-contabile, finanziaria e organizzativa - e le relative responsabilità - di un particolare progetto anche ad un Comune associato diverso dal Comune capofila o al soggetto gestore dello stesso in qualità di ente attuatore, trasferendo eventualmente, se non reperite attraverso specifici canali di finanziamento, le somme necessarie per l'espletamento del progetto che verrà realizzato secondo le direttive dell'Assemblea. Periodicamente verrà rimessa la rendicontazione degli interventi e progetti realizzati.

TITOLO III – FINANZIAMENTI E ONERI

Art. 9 – Finanziamento – Fondo di Ambito

1. Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici si provvede con il fondo di Ambito costituito da:
 - a) Le quote annuali dei Comuni associati, determinate annualmente dall'Assemblea che verranno versate dai Comuni associati al Comune capofila entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di riferimento;
 - b) Le quote di partecipazione dei soggetti di cui all'art.1 commi 4 e 5, che possono prevedere anche una destinazione finalizzata.
 - c) Le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione, dalla Provincia, dallo Stato e dalla Comunità europea;
 - d) Eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi e da iniziative gestite dall'Ambito, comprese le rette per la frequenza dei servizi;

- e) Eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o privati;
 - f) Altre entrate ordinarie e straordinarie
2. All'interno del Fondo d'Ambito è istituito un Fondo di Garanzia finalizzato al concorso alla copertura dei costi per interventi che hanno per destinatari persone temporaneamente dimoranti sul territorio ma non residenti nei Comuni o per sostenere problematiche di estrema rilevanza, con caratteristiche di eccezionalità e temporaneità, che investono singoli Comuni.
 3. Annualmente verrà predisposto il piano finanziario con il costo delle attività e dei servizi previsti. Per l'anno 2011 viene allegato il piano finanziario preventivo (All. A) come parte integrante del presente Accordo di programma.
 4. Il Fondo d'Ambito, è affidato per la gestione formale e contabile al Comune capofila di Lecco, "tesoriere" del fondo comune di Ambito.

Art. 10 – Oneri

Il Fondo di Ambito di cui all'articolo precedente concorre alla copertura di tutte le spese per la realizzazione e l'attuazione di servizi/progetti/interventi gestiti in forma associata previsti dal presente accordo di programma e dal Piano di Zona, comprese le spese per il personale e per la gestione delle attività, degli uffici e dei servizi di Ambito.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI DI GOVERNO

Art. 11 – Forme di consultazione dei Comuni. Organi politici di governo e organi tecnici interni

1. Sono Organi politici di governo a rilevanza esterna dell'Ambito di Lecco:
 - a) L'Assemblea;
 - b) L'Esecutivo
 - c) Il Presidente

Art. 12 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti all'Ambito e aderenti al presente accordo di programma.
2. Ogni Sindaco può delegare come proprio rappresentante l'Assessore ai Servizi Sociali o altro Assessore.
3. All'Assemblea possono partecipare i soggetti firmatari di cui all'art. 1 commi 4 e 5 attraverso i propri rappresentanti.

Art. 13 – Attribuzioni dell'Assemblea:

All'Assemblea competono:

- a) L'elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Esecutivo;
- b) L'approvazione e le modifiche, integrazioni e variazioni del Piano di Zona contenente gli indirizzi, gli obiettivi generali e i programmi pluriennali e annuali dell'Ambito, fissandone le priorità, verificando la compatibilità di impegni/risorse e governando il processo di interazione tra i vari soggetti coinvolti;
- c) L'affidamento all'Ambito di nuovi servizi o uffici interni, nonché le decisioni sulle metodologie generali e gli strumenti comuni da attivare per la realizzazione di quanto sopra; fatta salva l'approvazione dei singoli Comuni nel caso tali decisioni non siano semplici specificazioni di servizi o uffici interni o attività già gestite dall'Ambito;
- d) L'approvazione del Bilancio di previsione, di norma, entro il mese di giugno con contestuale decisione delle quote annuali, che ogni Comune dovrà versare al Comune capofila e l'approvazione del Conto consuntivo;
- e) Le eventuali proposte di modifica del presente accordo di programma da inviare, per l'approvazione/ratifica, ai singoli Comuni, compresa l'eventuale modifica e

- aggiornamento dell'entità delle quote, che i Comuni associati dovranno versare per il funzionamento dei servizi e attività associate;
- f) La definizione, in accordo con i soggetti di cui all'art.1 commi 4 e 5, dei criteri per la determinazione delle quote di partecipazione dei soggetti stessi e le modalità di versamento
 - g) L'approvazione delle richieste di adesione al presente accordo di programma da parte di altri soggetti ;
 - h) La verifica e il controllo del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona;
 - i) L'approvazione dei criteri per la ripartizione dei fondi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Fondo Nazionale Politiche Sociali ed ogni eventuale altro finanziamento;
 - j) Gli indirizzi e principi generali per gli affidamenti dei servizi, interventi e attività gestiti dall'Ambito previsti dal presente accordo di programma, dal Piano di Zona o decisi dall'Assemblea;
 - k) L'approvazione delle discipline, dei criteri e dei regolamenti che normano gli interventi sociali a livello comune di Ambito da proporre all'approvazione formale da parte dei singoli Consigli comunali dei Comuni associati;
 - l) La proposta, rivolta ai Comuni associati, di criteri e di regolamenti per gli interventi sociali propri dei singoli Comuni ma per i quali si ritiene opportuna una disciplina omogenea. Dette proposte, una volta approvate dall'Assemblea, devono essere ratificate e fatte proprie dai singoli Comuni.
 - m) L'individuazione di eventuali altre forme di gestione anche di diversa durata per la gestione/attuazione/implementazione di servizi previsti dalla L. n. 328/2000 o da altre ulteriori norme in materia da proporre ai Comuni associati per l'approvazione.
 - n) L'approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all'ASL ai fini dell'assolvimento dei debiti informativi;
 - o) L'approvazione dei protocolli di intesa di cui all'art. 5 comma 4)
 - p) La nomina/ratifica/numero dei componenti degli organismi tecnici previsti dal presente accordo di programma.

Art. 14 – Convocazione dell'Assemblea

- 1) Al Presidente competono la convocazione dell'Assemblea e la formazione dell'ordine del giorno nonché la direzione della riunione.
- 2) Il Presidente convoca l'Assemblea:
 - a) di propria iniziativa
 - b) su richiesta di un terzo dei componenti l'Assemblea.
- 3) Nel caso di richiesta di convocazione da parte dei componenti dell'Assemblea devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
- 4) La riunione dell'Assemblea deve aver luogo entro venti giorni dalla richiesta dei componenti.
- 5) La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato di norma almeno 5 giorni prima della seduta anche tramite fax o e-mail.
- 6) È ammessa la convocazione d'urgenza; in tal caso l'avviso deve pervenire almeno 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta, anche tramite fax o e-mail.
- 7) Nell'avviso di convocazione devono essere indicate la data, l'ora e il luogo dell'adunanza della 1° e della 2° convocazione ed elencati gli argomenti in discussione.
- 8) L'Assemblea è convocata, di norma, presso locali messi a disposizione dal Comune capofila ma può essere convocata, per ragioni e opportunità diverse, anche presso la sede di altri enti aderenti.

Art. 15 – Ordine del giorno

1. Vengono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti proposti:
 - a) dal Presidente della Assemblea
 - b) dai componenti richiedenti la convocazione, ai sensi del precedente art. 14.
2. L'eventuale documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è, per quanto possibile, inviata anche tramite fax o e-mail ai Comuni contestualmente all'invio dell'ordine del giorno e, comunque, posta nella sua completezza a disposizione dei componenti presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito.

Art. 16 – Validità delle sedute

1. L'Assemblea è validamente riunita in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanano dall'aula prima delle votazioni.
4. Nell'ipotesi che venga a mancare, nel corso della discussione, il numero legale il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti. Nel caso persista la mancanza del numero legale la seduta è sciolta.

Art. 17 – Discussione e votazione

1. L'Assemblea adotta le proprie determinazioni con l'intervento della maggioranza dei sindaci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto non è ponderato.
2. L'Assemblea può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti e solo nel caso di decisioni urgenti e improcrastinabili per situazioni riscontrate dopo la trasmissione dell'ordine del giorno. Esaurita la discussione si procede alla votazione, previa verifica da parte del presidente, del numero legale.
3. L'espressione del voto è, di norma palese, salvo quando concerne argomenti riguardanti persone e nei casi nei quali la legge prevede che la votazione deve essere segreta.
4. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia un motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente.
5. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti dei membri presenti e votanti.
6. Le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti i Comuni dell'Ambito che si obbligano espressamente, adottando il presente Accordo di Programma, alla loro osservanza e alla loro esecuzione.

Art. 18 – Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente dell'Assemblea, sia altrimenti stabilito.

Art. 19 – Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'Assemblea partecipano senza diritto di voto i rappresentanti degli soggetti firmatari del presente accordo di programma di cui all'art1 commi 4 e 5.
2. Partecipano inoltre il Direttore dei Servizi di Ambito e il Coordinatore dell'Ufficio di piano.

Art. 20 – Esecutivo d'Ambito

1. L'Assemblea al fine di garantire una maggiore operatività si avvale di un Esecutivo d'Ambito formato da tre membri nominati dall'Assemblea suddivisi per aree geografiche del territorio, dal Presidente e dal Vice-Presidente dell'Assemblea che mantengono lo stesso ruolo, dal Sindaco del Comune di Lecco o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Lecco o suo delegato, quest'ultimi con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la gestione associata degli interventi oggetto del presente Accordo.
2. Le funzioni essenziali dell'Esecutivo sono:
 - a) La predisposizione degli atti istruttori per l'Assemblea
 - b) L'attuazione degli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea;
 - c) Il raccordo con il Consiglio di Rappresentanza attraverso il Presidente
 - d) I raccordi con l'Ufficio di Piano per dare attuazione agli indirizzi programmatori, con i soggetti firmatari l'Accordo di programma del Piano di Zona e con gli enti di cui all'art.1 commi 4 e 5
 - e) La composizione dei tavoli tematici sulla base della normativa vigente
 - f) Gli interventi da sostenersi attraverso il ricorso al Fondo di garanzia di cui all'art. 9 comma 2 sulla base di una proposta tecnica redatta dall'Ufficio di Piano.

Art. 21 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea ai sensi dei precedenti art. 13. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Presidente:
 - a) Ha la legale rappresentanza dell'Ambito nei rapporti con terzi e in giudizio;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea;
 - c) Sovrintende all'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
 - d) Assume le decisioni attuative e specificative di quanto disposto dall'Assemblea.

TITOLO V – UFFICI E SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA: I SERVIZI SOCIALI DI AMBITO

Art. 22 – I Servizi di Ambito

Presso il Comune capofila sono istituiti i Servizi di Ambito composti da:

1. Ufficio di Piano, al quale è affidato il coordinamento generale e la gestione tecnico amministrativa del Piano di Zona
2. Ufficio Minori/Tutela
3. Ufficio Anziani/Disabili
4. Ufficio Adulti/immigrazione
5. Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali

Art. 23 – L'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è la struttura tecnica per l'attuazione del Piano di Zona e per l'esecuzione dei compiti, interventi e servizi comuni affidati all'Ambito; svolge funzioni di consulenza e progettazione sociale e assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Collabora con gli organismi di rappresentanza politica e istituzionale.
2. L'Ufficio di piano è pertanto composto da:
 - a) Coordinatore
 - b) Coordinatori dei tavoli d'area tematica
 - c) Tre rappresentanti tecnici dei soggetti di cui all'art. 1 comma 4 con comprovata esperienza nella rete dei servizi territoriali, non coincidenti con i rappresentanti del terzo settore di cui all'art. 1 comma 6
 - d) Referenti tecnici dei soggetti istituzionali di cui all'art. 1 comma 3 in relazione alle tematiche affrontate nelle diverse sedute.

Ai lavori dell'Ufficio di Piano partecipa il Direttore d'Ambito per i necessari raccordi

3. All'Ufficio di Piano compete:

- a) supportare l'attività dall'Assemblea e dell'Esecutivo in tutte le fasi della programmazione;
- b) predisporre, sotto il profilo tecnico, la proposta del Piano di zona e le successive modifiche ed aggiornamenti, il piano attuativo annuale;
- c) curare il raccordo tecnico ed operativo con ASL per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte a livello d'Ambito
- d) predisporre gli atti e la documentazione relativa al debito informativo e al monitoraggio in itinere del Piano di Zona;
- e) predisporre le linee guida per dare attuazione alle leggi di settore;
- f) attuare gli atti conseguenti all'approvazione del Piano di Zona;
- g) attuare gli indirizzi e le scelte del livello politico conseguenti all'approvazione del piano di zona;
- l) raccordare la programmazione d'Ambito con la programmazione dei Distretti di Merate e Bellano e con altre eventuali progettualità previste da accordi e protocolli territoriali e provinciali.

Art. 24 – Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano

1. Garantisce il coordinamento generale dell'Ufficio di Piano, le connessioni organizzative e funzionali con i responsabili dei diversi Uffici.
2. Esercita compiti di consulenza e proposta per gli Organi di Governo dell'Ambito. In particolare, assolve alla funzione di sviluppare in progetti, obiettivi e interventi gli indirizzi e le linee programmatiche espressi dal Piano di Zona e dall'Assemblea, avvalendosi delle competenze della struttura tecnica d'Ambito.
3. Partecipa alle sedute dell'Assemblea con funzioni consultive.
4. Partecipa stabilmente al lavoro dello staff tecnico per garantire i necessari raccordi progettuali e operativi.

Art. 25 – Staff tecnico dell'Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano assicura le funzioni di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa dei servizi, delle attività e degli interventi erogati dall'Ambito e predispone gli atti e i procedimenti amministrativi, contabili e gestionali relativi ai servizi, alle attività e agli interventi previsti dal Piano di Zona, dalle decisioni degli Organi politico-amministrativi dell'Ambito nonché dagli Enti o Organi superiori attraverso una struttura tecnica articolata nel modo seguente:
 - Direttore dei Servizi dell'Ambito
 - Responsabile dell'Ufficio Minori/Tutela
 - Responsabile dell'Ufficio Adulti/Immigrazione
 - Responsabile dell'Ufficio Disabili/Anziani
 - Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali
 - Personale amministrativo

Eventuale altro personale può prestare la propria opera all'interno dell'Ufficio di Piano attraverso affidi, incarichi, consulenze, appalti di servizio o distacchi.

2. Ai lavori dello staff tecnico partecipa il Coordinatore dell'Ufficio di Piano per garantire i necessari raccordi progettuali e operativi.
3. Avvalendosi dello staff tecnico l'Ufficio di Piano, in particolare, gestisce le funzioni per la realizzazione dei servizi, interventi e progetti comuni:
 - a) Erogazione dei titoli sociali (buoni e voucher);
 - b) Accreditamento e revoca dei soggetti erogatori delle prestazioni relative all'erogazione dei voucher;

- c) Accreditamento delle unità d'offerta sociali ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 3/2008;
 - d) Interventi, progetti o servizi di accompagnamento, assistenza e integrazione sociale;
 - e) Coordinamento tecnico/amministrativo/contabile dei servizi e interventi di Ambito;
 - f) Gestione Fondo Sociale Regionale (ex Circolare 4);
 - g) Gestione amministrativa/contabile di progetti e interventi finanziati da leggi speciali.
4. Attraverso l'attività dello staff tecnico vengono garantite le competenze indispensabili per:
- a) elaborare indicazioni e pareri per l'attuazione delle scelte contenute nel Piano di Zona e concorrere alla stesura del piano attuativo annuale;
 - b) promuovere la rete dei servizi;
 - c) promuovere iniziative di coordinamento e confronto fra i servizi elaborando report semestrali di aggiornamento finalizzati alla costruzione del piano attuativo annuale del PdZ;
 - d) individuare le priorità di intervento e di investimento anche sulla base della valutazione degli interventi posti in essere, soprattutto per quanto riguarda la loro rispondenza ai bisogni;
 - e) proporre elementi innovativi sulla base dei risultati ottenuti;
 - f) sottoporre agli organi direzionali elaborati e proposte;
 - g) garantire il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti istituzionali e di terzo settore a livello tecnico.

Inoltre lo staff tecnico:

- a) esercita all'interno funzioni di raccordo, studio, consulenza, scientifiche, tecniche e organizzative inerenti l'attività e i servizi di Ambito;
- b) elabora proposte all'Ufficio di Piano inerenti le modalità tecnico-organizzative per l'esecuzione degli obiettivi fissati dal Piano di Zona e decisi dall'Assemblea;
- c) costruisce e governa la rete dei servizi.

Art. 26 – Direttore dei Servizi d'Ambito

La Direzione Generale dei Servizi di Ambito è affidata al Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Lecco. Esso:

- a) sovrintende e dirige l'attività dei Servizi di Ambito;
- b) da attuazione, a livello operativo ai vari servizi comuni nel rispetto delle indicazioni formulate dall'Assemblea alla quale partecipa con funzioni consultive
- c) cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea dell'Ambito, assumendo, con atto formale, gli impegni di spesa e ogni atto formale di natura gestionale

Art. 27 – Aree tematiche, referenti e tavoli d'area

1. Il Piano di Zona individua le seguenti aree tematiche:

- Minori e Famiglia
- Disabili
- Adulti
- Anziani

la cui gestione è affidata ad un referente, possibilmente individuato tra gli operatori dei diversi comuni, a cui compete la gestione dei tavoli tematici o di gruppi di lavoro, con l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione e il più allargato confronto sulla lettura dei bisogni, sulle istanze sociali, sulle progettazioni territoriali, con particolare attenzione al rapporto con l'associazionismo e alle forme di aggregazione dei cittadini.

I tavoli tematici rappresentano il punto di confronto, incontro, sintesi fra le iniziative promosse dalle reti locali e la programmazione del piano di zona, sono convocati almeno sei volte l'anno e all'esigenza, e prevedono la partecipazione di operatori sociali comunali, dell'ASL e dell'Azienda Ospedaliera, rappresentanti della cooperazione sociale e delle Associazioni di volontariato, organizzazioni no-profit, rappresentanti delle istituzioni scolastiche ed educative e formative.

Le principali funzioni in capo ai tavoli tematici d'area sono:

- garantire la partecipazione ai diversi soggetti nei processi programmatori locali, anche attraverso la presentazione di report periodici sul lavoro svolto;
 - fornire un contributo per la conoscenza del territorio e delle sue risorse;
 - rilevare i bisogni sociali all'interno delle singole aree;
 - contribuire a definire gli obiettivi e le priorità di intervento;
 - proporre modalità di intervento e soluzioni tecniche sostenibili;
 - proporre gli strumenti conoscitivi e valutativi specifici dell'area;
 - costruire e consolidare connessioni e reti tra i servizi;
2. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di nuove e/o diverse aree tematiche su proposta dell'Ufficio di Piano
 3. L'Assemblea può deliberare annualmente di riconoscere agli Enti a cui appartengono i referenti d'area una quota forfettaria a titolo di rimborso spese

Art. 28 – L'Ufficio Minori . Istituzione, funzioni e compiti

L'Ufficio Minori prevede le attività di Tutela Minori e comprende una serie di interventi ispirati al concetto di "genitorialità" nella comunità locale, che si esplica in un servizio riferito a nuclei familiari in difficoltà, e che svolge la propria attività in collaborazione e in collegamento con altri servizi ed interventi sociali e socio-assistenziali.

L' Ufficio Minori è costituito dalle seguenti figure professionali:

- a) Un responsabile;
- b) Coordinatori territoriali secondo una suddivisione territoriale in sotto-aree
- c) Assistenti sociali
- d) Psicologi
- e) Eventuali altre figure professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività quali ad es.: educatori, consulente di supervisione e consulente legale e personale amministrativo.

L'intervento del Servizio si realizza, attraverso le equipe Tutela Minori presenti sul territorio presso le sedi messe a disposizione dai Comuni. Spetta al responsabile del Servizio la distribuzione e il coordinamento dei carichi di lavoro nonché l'impiego e l'interscambio del personale secondo le necessità, tranne per gli operatori che vengono distaccati dai singoli Comuni.

Le equipe "Tutela minori" sono composte da Assistente sociale, Psicologo ed Educatore. Ogni equipe si riferisce per l'attività professionale ad un Coordinatore territoriale in base al territorio di appartenenza. Gli operatori dell'équipe, seppur dipendenti dal punto di vista organico dai Comuni o dai soggetti del privato sociale, operativamente e funzionalmente rispondono al responsabile dell' Ufficio Minori. Il responsabile opera in stretto rapporto con i Coordinatori territoriali, con il Coordinatore dell'UdP e con il Direttore dei Servizi Sociali di Ambito.

L'Ufficio Minori/Tutela assume il compito di:

1. garantire l'insieme degli interventi specializzati individualizzati sul minore e sulla sua famiglia (adozioni, affidi, inserimenti in comunità per minori, in comunità familiari, interventi di sostegno allo sviluppo della competenza genitoriale e di aiuto e tutela in caso di separazione o divorzio, procedure di tutela in caso di abbandono e maltrattamento, altri reati sui minori, altri interventi specialistici e personalizzati, valutazioni, indagini ecc.) disposti dall'Autorità Giudiziaria, dalla Magistratura civile e

penale, dalla Questura o da altri Enti o Organi espressamente deputati alla protezione del minore,

2. promuovere gli interventi collaterali previsti in progetti generali di supporto ai minori effettuati anche in collaborazione con il Servizio sociale di base dei singoli Comuni, oppure previsti dal Piano di Zona, ovvero decisi dall'Assemblea dell'Ambito, o da altri Organismi di tutela dei minori.
3. svolgere le funzioni istruttorie e subprocedimentali (valutazioni, relazioni, rapporti istruttori con il Tribunale, con gli Organi di polizia, con l'ASL, con le Comunità di accoglienza, proposte, colloqui, acquisizioni di dati, verifiche ecc.) concernenti gli interventi di tutela minori, restando gli atti conclusivi, le decisioni finali e l'assunzione degli impegni di spesa di spettanza dei Comuni di residenza o domicilio dei minori.
4. garantire che le équipe, pur in piena e responsabile autonomia professionale e di giudizio, nell'esercizio della funzione operino in collaborazione con i servizi sociali di base dei Comuni per la definizione degli interventi e la delineazione dei progetti individualizzati. Le équipe in particolare:
 - a) ricevono le segnalazioni, avviano la valutazione, propongono gli interventi necessari all'interno dell'équipe "Tutela Minori";
 - a) presidiano alle azioni per la promozione e gestione delle collaborazioni con le agenzie del territorio per attivare, sostenere, monitorare tutte le possibili forme di confronto e condivisione necessarie all'esercizio delle funzioni di tutela minori e alla tenuta dei progetti individualizzati;
 - b) cooperano con i colleghi delle équipe e, su indicazione del responsabile del servizio, intervengono in sostituzione dei colleghi per garantire la copertura del servizio in situazioni di emergenza, di ferie e malattie.
5. garantire altresì un forte livello di integrazione e collaborazione tra le équipe e i Servizi specialistici, le Comunità di accoglienza, le Forze dell'Ordine, gli Enti e le Istituzioni che, a vario titolo, sono chiamate a intervenire al fine di costruire una rete il più possibile coesa e in grado di rispondere con modalità diversificate ai bisogni dei minori e delle loro famiglie.

In virtù del presente accordo di programma il Comune capofila provvede, per gli interventi di tutela minori, in quanto delegato dai Comuni associati, anche alla definizione di accordi con altri Enti e principalmente:

- a) Con l'ASL di Lecco, con l'Azienda Ospedaliera e con l'Associazione La Nostra Famiglia per le funzioni di integrazione socio – sanitaria inerenti alla "tutela minori", così come previsto dal documento relativo al DPCM 14.02.2001
- b) Con la Provincia di Lecco;
- c) Con la Magistratura minorile
- d) Con il Tribunale Ordinario
- e) Con il Servizio Affidi provinciale

Art. 29 – L' Ufficio Adulti/Immigrazione. Istituzione, funzioni e compiti

L'Ufficio Adulti/Immigrazione è un servizio specializzato, di supporto ai Servizi Sociali di Base, che si occupa delle tematiche della fragilità adulta in relazione ai processi di integrazione abitativa, lavorativa e sociale. Il tema degli adulti in difficoltà nella gestione di sé e dei processi di integrazione incrocia l'attività dei Comuni e dei diversi servizi specialistici generando spesso sovrapposizione di competenze e dispersione di risorse. Alcuni bisogni inoltre sono comuni alle diverse categorie di adulti e rendono necessaria un'azione di governo e una funzione di riferimento a livello di Ambito, anche in considerazione delle limitate possibilità di intervento dei singoli enti comunali.

L' Ufficio Adulti/Immigrazione è costituito dalle seguenti figure professionali:

- a) Un responsabile;
- b) Un' Assistente sociale

c) Eventuale altro personale

L'Ufficio Adulti/Immigrazione assume il compito di:

1. Strutturare un servizio sociale specializzato sull'area della fragilità adulta con il fine di mettere a disposizione dei Comuni un supporto per l'analisi, la presa in carico, la formulazione di proposte e di progetti di intervento per le situazioni di grave marginalità e/o caratterizzate dalla presenza di pluriproblematicità che rendono indispensabile un lavoro di rete fra competenze servizi diversi.
2. Valorizzare e promuovere la rete delle risorse abitative e di housing sociale attraverso l'iniziativa dei Comuni aderenti e le iniziative del terzo settore
3. Promuovere un rapporto permanente di collaborazione, scambio, condivisioni progettuali con le strutture e i progetti di accoglienza per adulti, sviluppando azioni di coordinamento finalizzate ad un costante adeguamento dell'offerta ai bisogni e ad una razionalizzazione della programmazione.
4. Porre attenzione al tema dell'integrazione socio-lavorativa delle persone fragili, coordinando e sostenendo i Comuni nello sviluppo di iniziative e interventi locali, promuovendo un raccordo permanente con il Centro per l'Impiego-Servizio Collocamento Mirato Fasce Deboli e con il CFPP - Area Lavoro del Consorzio Consolida e con eventuali altri servizi operanti sull'area.
5. Strutturare un rapporto permanente con le altre Istituzioni che si occupano del disagio adulto, e in particolare con Prefettura, Questura, Azienda Ospedaliera per la definizione di linee di intervento comuni, stesura di protocolli operativi, elaborazione di progetti e interventi riferiti all'Ambito e/o al livello provinciale
6. Coordinare e monitorare gli interventi di risocializzazione e reinserimento sociale di persone in carico al Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Ospedaliera di Lecco d'intesa con i Comuni dell'Ambito, anche attraverso la partecipazione e il raccordo con gli organismi previsti dal piano regionale per la salute mentale: pronto intervento in accoglienza residenziale, assistenza domiciliare educativa, contributi economici, tirocini, programmi di residenzialità leggera.
7. Favorire processi di integrazione territoriale di persone ex detenute e in esecuzione pena d'intesa con UEPE, Ministero e Carcere di Lecco, nonché delle persone coinvolte in iniziative a sostegno del diritto di asilo, senza fissa dimora, straniere che si trovano sul territorio dei Comuni aderenti all'Ambito, anche attraverso il raccordo e la partecipazione a progetti, iniziative e accordi a valenza provinciale, regionale e nazionale.
8. Promuovere, sostenere, verificare gli interventi volti a favorire l'integrazione delle persone immigrate nel territorio dell'ambito, attraverso servizi di supporto e in stretta collaborazione con i diversi livelli istituzionali e del privato sociale che operano in questa direzione.

Art.30 – L' Ufficio Anziani /Disabili. Istituzione, funzioni e compiti

L'Ufficio Anziani/Disabili è un servizio specializzato, di supporto ai Servizi Sociali di Base, che si occupa delle tematiche della condizione anziana e della disabilità promuovendo una rete integrata di offerte e servizi a sostegno delle persone e delle famiglie. Supporta gli interventi dei servizi sociali comunali attraverso azioni di sistema volte a coinvolgere i diversi attori pubblici/privati che operano nei settori considerati.

L' Ufficio Anziani/Disabili è costituito dalle seguenti figure professionali:

- a) Un responsabile;
- b) Un'Assistente sociale
- c) Eventuale altro personale

L'Ufficio Anziani/Disabili assume il compito di:

1. Gestione delle richieste di pronto intervento o ricovero di sollievo per anziani in condizioni di fragilità in RSA, o di disabili nelle diverse unità d'offerta, attraverso la disponibilità di posti letto in convenzione con strutture del territorio. Tale servizio, rivolto a tutti i Comuni dell'Ambito, ha la finalità di favorire la permanenza della persona anziana/disabile in condizioni di fragilità a domicilio e sostenere la famiglia nei momenti di difficoltà
2. Gestione del servizio di Telesoccorso per i Comuni dell'Ambito che ne fanno richiesta al fine di rilevare in tempo reale, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, le situazioni di emergenza che si verificano a domicilio dell'anziano e permettere l'attivazione tempestiva di forme più idonee di soccorso o di assistenza
3. Gestione dei protocolli d'intesa con l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco come quello previsto dalla DGR n°VIII/010759 del 11 dicembre 2009 della Regione Lombardia sul Centro per l'Assistenza Domiciliare.
4. Garantire il costante monitoraggio della qualità dell'offerta residenziale per gli anziani e disabili, promuovendo tra le strutture residenziali l'approfondimento dei temi, l'analisi sul divenire dei bisogni, le possibili collaborazioni progettuali la riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture in relazione al mutare e/o all'emergere di nuove esigenze, il presidio della spesa.
5. Sviluppare e articolare la rete delle offerte in relazione al mutare dei bisogni, al diversificarsi delle esigenze e delle caratteristiche della popolazione anziana.
6. guidare lo sviluppo dei servizi per la disabilità in direzione di una costante integrazione, flessibilizzazione, articolazione delle offerte e verso una programmazione condivisa che consenta alla persona disabile e alla sua famiglia di vedere reali possibilità di perseguire il personale progetto di vita;
7. Avviare azioni di coordinamento a livello omogeneo e/o trasversale fra le diverse unità d'offerta presenti nell'Ambito (CDD, SFA, Strutture residenziali) per un costante approfondimento delle tematiche, per una condivisione dell'analisi dei bisogni, per la progettazione di interventi integrati che favoriscano la realizzazione dei progetti di vita, la riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture, il presidio della spesa e l'integrazione delle risorse organizzative, di competenze ed economiche.

Art. 31 – Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali. Funzioni e compiti

1. Il Coordinamento dei Servizi Sociali territoriali, previsto nell'Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona L. 328/2000 – 2009-2011 del Distretto di Lecco, ha il fine di promuovere e sostenere concretamente il principio della centralità dei Servizi sociali comunali nella programmazione d'Ambito. I Comuni, garanti per i propri cittadini, debbono trovare nei Servizi di ambito gli strumenti di supporto per un intervento sociale di qualità aderente ai problemi, al mandato istituzionale e vedere riconosciuta la propria funzione di principali interlocutori nella definizione delle proposte e nell'analisi dei problemi e delle soluzioni.

1. Il Coordinamento dei servizi sociali territoriali, composto dalle Assistenti Sociali dei Comuni e della Comunità Montana dell'Ambito distrettuale di Lecco, viene riconosciuto come spazio di lavoro finalizzato a:
 - a) consultazione e supporto operativo per l'attuazione del Piano di Zona;
 - b) confronto tra i servizi sociali comunali e informazione e raccordo costante con la programmazione e l'attività dei diversi Uffici di Ambito;
 - c) consulenza su tematiche specifiche e supporto alle progettazioni che investono problematiche complesse e trasversali, anche attraverso l'attivazione di reti operative e l'accesso a strumenti e risorse specifiche;
 - d) sviluppo della qualità professionale degli operatori nell'ottica di valorizzare la funzione dei SSB come soggetto chiamato a tutelare il progetto sociale e l'ipotesi

di intervento, interfaccia fra famiglia e servizi, garante del processo di presa in carico della persona.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 – Commissione di garanzia

Ai sensi dell'art. 34 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza sull'applicazione dell'Accordo di Programma è svolta dall'Assemblea dei Sindaci che, nell'esercizio di tale funzione, viene presieduta dal sindaco dell'ente Capofila o da suo delegato. L'Ente Capofila provvede a fornire al collegio il supporto tecnico necessario. Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno.

Ai sensi dell'art. 34 commi 2 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il collegio ha inoltre i compiti di eventuali interventi sostitutivi di inadempienze dei soggetti partecipanti.

Art. 39 – Procedimento di arbitrato

Ai sensi dell'art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le vertenze che dovessero sorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente Accordo di Programma, che non si possono definire in via amichevole o attraverso forme di conciliazione, saranno definite da un Collegio di tre arbitri: due nominati dalle Parti ed il terzo designato di comune accordo.

Art. 40 – Norme transitorie

Nel periodo di durata del presente accordo di programma, il Piano di zona a cui si fa riferimento per l'anno 2011 è il Piano di Zona 2009-2011 dal Distretto di Lecco, approvato con specifico Accordo di programma tra i Comuni e Comunità Montana dell'Ambito distrettuale di lecco, l'ASL di Lecco, l'Azienda Ospedaliera di Lecco, la Provincia di Lecco, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco; per i successivi anni di vigenza, il presente accordo si riferirà al Piano di Zona del Distretto di Lecco della prossima triennalità 2012-2014.

Nella fase di vigenza dell' "Accordo di programma provinciale per le politiche sociali nel territorio lecchese" anni 2008/2011 e in caso di suo rinnovo, alcune funzioni e aree di attività potranno essere demandate allo stesso, nell'ottica di una sinergia e di una ottimizzazione progettuale e organizzative.

Art. 41 – Pubblicazione

L'Ente capofila si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l'avviso di deposito agli atti del presente accordo di programma.

Art. 42 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo di Programma si fa rinvio alle specifiche normative vigenti ed in particolare al D.Lgs n. 267/2000, nonché alle disposizioni del Codice Civile ove applicabili.

Lecco,.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 4 MAG. 2011 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 19 MAG. 2011, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 4 MAG. 2011.

Li, 4 MAG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE